



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCILLA GATT

Seduta del 18/10/2017

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09.12.2015, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02.08.2011, **la ricorrente**, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, domanda all'Arbitro:

a) spese, commissioni e costi assicurativi per un totale complessivo di euro 884, 34;
b) il risarcimento del danno in via equitativa per comportamento scorretto dell'intermediario.

Ed, inoltre, chiede:

c) la verifica dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento e il conseguente risarcimento del danno;

d) la refusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, **il resistente** eccepiva la trasparenza delle condizioni economiche descritte nel regolamento contrattuale ed, inoltre, la congruità dei rimborsi già riconosciuti, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, in conformità al disposto contrattuale avendo riguardo alla provvigione versata all'intermediario, comprensiva, tra l'altro, di costi up front



non ripetibili. Con riferimento alle quote di commissioni bancarie, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché la relativa natura *upfront*. Quanto al premio assicurativo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso, comprensivo della domanda di refusione delle spese legali.

DIRITTO

Con riguardo al punto a), relativo alla richiesta di rimborso delle **spese, commissioni (bancarie e di intermediazione) nonché oneri assicurativi**, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui nella formulazione dei contratti gli intermediari sono tenuti a esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*) e quali maturino nel corso dello svolgimento del rapporto (costi *recurring*). Ove fosse rispettato questo obbligo di trasparenza nella formulazione della clausola relativa al singolo costo del finanziamento, potrebbe ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi *recurring* addebitati al cliente in una percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa (cfr. **Coll. Coord. nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016**). Al contrario, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare, secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. anche **Coll. Coord. n. 6167/2014**).

Nel caso di specie, il contratto dedotto in giudizio non descrive chiaramente quali siano i costi *up front* e quali quelli *recurring* e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione di euro 25,50 a titolo di commissioni **bancarie**, di euro 247,52 a titolo di commissione di **intermediazione**, e, infine, di euro 271,32 a titolo di oneri **assicurativi**.

Avendo riguardo a questi ultimi, si rammenta il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, **Coll. Roma n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014**), secondo cui nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota degli oneri assicurativi non maturati nel tempo, e ciò sia quando le condizioni contrattuali stabiliscano la non ripetitività *tout court* dei medesimi, in caso di estinzione anticipata dello stesso sia quando non risultano prodotti agli atti documenti che attestino l'accettazione da parte del ricorrente di criteri di calcolo del rimborso degli oneri assicurativi in caso di estinzione anticipata, alternativi a quello proporzionale (cfr. **Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011**).

Ciò rilevato, va riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso della somma complessiva di euro 544,34, al netto di quanto già rimborsato.

Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno relativa al punto b), essa va respinta perché non risulta soddisfatto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Del pari respinte sono le domande di cui al punto c), in ragione della natura consulenziale della domanda principale e, dunque, dell'incompetenza di codesto Arbitro sulla medesima, con conseguente rigetto anche della relativa domanda accessoria di risarcimento del danno.

E', infine, respinta la richiesta di rimborso delle spese per la difesa tecnica di cui al punto d), tenuto conto della natura seriale del ricorso (**Coll. Coord. n. 4618/2016**).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 544,34.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI